

che dovrà far l'inventario del denaro e delle cose, rimanendone custode fino alla consegna all'erede. In mancanza di erede o di esecutore testamentario in Algeri, assumerà l'inventario e la custodia il console veneto ivi residente. —

14. I mercanti veneti non potranno esser obbligati a far acquisto di mercanzie, ma sarà loro libero l'acquisto di quelle che essi crederanno più opportune. Non saranno imbarcate forzatamente mercanzie su navi di sudditi veneti, nè le navi potranno esser costrette a far viaggi contro loro volontà. Il console, o altro suddito veneto, non sarà costretto a pagare per altro suddito insolvente, se non quando fosse mallevadore. — 15. Se un suddito veneto fosse in lite con un mussulmano, la causa sarà discussa innanzi al bey ed al divano; se tra sudditi, dal loro console. — 16. In caso di ferimento od uccisione in rissa di sudditi veneti, i colpevoli saranno puniti a tenore delle leggi del paese; se un veneto ammazzasse un mussulmano e poi fuggisse, non sarà tenuto in modo alcuno responsabile il console o alcun altro suddito veneto. — 17. Il console veneto avrà piena libertà di azione, sarà libero di recarsi a suo piacere a bordo di bastimenti e di uscire dal porto. Nominerà a sua scelta il dragomanno e sensale, e potrà avere in permanenza un religioso per le funzioni ecclesiastiche. — 18. Ritenuta ferma e stabile questa pace, se in avvenire dovesse esser rotta, saranno liberi il console ed i sudditi veneti di partirsi da Algeri con tutti i loro beni, effetti e domestici, senza essere menomamente molestati, sì in pace, che in guerra. — 19. Non sarà arrecato alcun danno ai sudditi veneti anche se avessero preso imbarco sopra nave di nazione nemica, e così pure avverrà da parte della repubblica. — 20. Al giungere in porto di Algeri delle navi da guerra veneziane, appena il console avrà reso edotto il governo, si faranno le salve con 21 colpi di cannone che verranno corrisposte dalla nave con altrettanti. — 21. Il console veneto, per le provvigioni di proprio uso e bagagli, non pagherà alcun dazio. — 22. Se dall'una parte o dall'altra si contravverrà in qualche modo alla presente pace, essa non verrà interrotta, ma si chiederà vicendevolmente ragione e si puniranno i contravventori. — 23. I legni armati della reggenza d'Algeri non potranno entrare nel golfo di Venezia, dovendo servire di limite il Capo di S. Maria (di Leuca) da una parte e dall'altra Cimara (Kamara) e così pure dovranno tenersi lontani 30 miglia dalle isole. Potranno bensì ottenere da queste, abbisognando, provvigioni e rinfreschi. — Seguono: il formulario delle patenti rilasciate dalla signoria alle venete navi; quello provvisionale della carica di generale da mar; quello dei pubblici rappresentanti del Levante per barche piccole e peschereccie; e finalmente quello dei certificati da rilasciarsi dal veneto console in Algeri.

Dato in Algeri. — Sottoscritto da Gaetano Gervasone, ministro incaricato.

ALLEGATO: 1765, Aprile 24. — Dichiarazione dell'articolo secondo. Ali bassà e bey d'Algeri ad istanza di Giovanni Comatà, ministro incaricato degli affari della repubblica veneta, dichiara, che per le mercanzie di contrabbando, cioè, polvere, zolfo, tavole, legname da costruzione di navi, cordami, pece, catrame, attrezzi da guerra, non verrà dal governo della reggenza ricercata cosa alcuna,